




COMO NUOTO
SOCIETÀ DI NUOTO PALLANUOTO E TUFFI
STELLA D'ORO AL MERITO SPORTIVO

CONI



FIN



COMUNICATO STAMPA

Como, 9 luglio 2020

PISCINA DI VIALE GENO

LO STATO DELL'ARTE DAL PUNTO DI VISTA COMO NUOTO.

“Per il sodalizio che ho l'onore di rappresentare era già da tempo tutto chiaro – esordisce il Presidente Mario Bulgheroni. Con la comunicazione PEC qui allegata credo che anche l'ultimo degli scettici si debba ricredere” - Prosegue lo stesso.

Per concludere precisa – *“Nel documento allegato i nomi degli atleti sono stati volontariamente oscurati in quanto totalmente estranei a questa triste vicenda, triste indipendentemente dalla conclusione”.*

Sezione: Comunicati stampa



COMO NUOTO

SOCIETÀ DI NUOTO PALLANUOTO E TUFFI
STELLA D'ORO AL MERITO SPORTIVO

CONI



Gentile

➤ **dott.ssa Rossana Tosetti**

PEC comune.como@comune.pec.como.it

e p.c.

➤ **dottor Mario Landriscina**

PEC comune.como@comune.pec.como.it

➤ **avv. Giuseppe Locandro**

PEC segretariogenerale@comune.pec.como.it

➤ **avv. Marina Ceresa**

PEC ceresa.marina@comune.pec.como.it

➤ **all'Ass. Francesco Pettignano**

PEC comune.como@comune.pec.como.it

Como, 9 luglio 2020

Oggetto: bando per l'aggiudicazione del compendio sito in Viale Geno n. 14

Con riferimento

1. alla dichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 trasmessa alla Amministrazione da Pallanuoto Como (di seguito PNC) in data 29.6.2020

si specifica quanto segue:


- a) il Bando era destinato ad associazioni e/o enti *"operanti nell'ambito degli sport acquatici e natatori"*;
- b) il Bando prevedeva *"Sez. A) – Rilevanza della associazione ... in ordine al numero di tesserati, riferiti alla media del triennio, che svolgono attività agonistica nell'ambito degli sport acquatici e natatori"*;
- c) il *"Decreto del Ministero della Sanità 18 febbraio 1982"* all'art. 1 dispone *" ... La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni Sportive Nazionali o agli enti sportivi riconosciuti."*;



COMO NUOTO

SOCIETÀ DI NUOTO PALLANUOTO E TUFFI
STELLA D'ORO AL MERITO SPORTIVO

CONI



FIN

d) il Ministero della Sanità, con la Circolare n. 7 del 31 gennaio 1983, esplicativa del DM 18 Febbraio 1982, specifica che *“La maggior parte delle difficoltà interpretative pervenute, hanno avuto per oggetto soprattutto l'identificazione dei limiti e delle caratteristiche dell'attività sportiva agonistica. Al riguardo si fa presente che tale attività non è stata definita con il D.M. in oggetto, poiché la Commissione Tecnica consultiva ha ritenuto che essa non potesse essere definita in termini tecnico giuridici appropriati e univoci per tutti gli sport ed ha optato per l'opportunità di attribuire alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI il compito di identificare i confini entro i quali l'attività sportiva assume la configurazione di agonistica. Nello stabilire i criteri tecnici generali di cui al D.M. in oggetto, si è fatto tuttavia riferimento ad una precisa interpretazione di quella che è la componente agonistica nell'ambito delle singole attività sportive. Essa deve intendersi come quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello Nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello. L'attività sportiva agonistica non è quindi sinonimo di competizione. L'aspetto competitivo, infatti, che può essere presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica una attività sportiva”.*

e) in sede di presentazione della documentazione di Bando, PNC ha dichiarato

Come da normativa generale tesseramenti della Federazione Italiana Nuoto i tesseramenti si suddividono in Atleti Agonisti e Atleti Amatori (non agonisti) differenziandosi in base alla fascia d'età e alla tipologia di attività svolta. Le categorie Pallanuoto, Nuoto, Nuoto Sincronizzato e Salvamento sono considerate attività agonistiche. Mentre Propaganda e Master sono considerate attività Amatoriali. Segnaliamo anche che ogni atleta rappresenta un singolo tesseramento e non vanno conteggiati quelli che sono tesserati per più discipline sportive.

Le attività e le fasce d'età che non rientrano nella categoria Agonisti sono le seguenti:

1. Atleti minori con età inferiore ai 9 anni; (per normativa Coni)
2. Atleti tesserati nella categoria Propaganda (pallanuoto Under 11) rientrano nella categoria Amatori;
3. Atleti tesserati nella categoria Master (sia nuoto che pallanuoto) rientrano nella categoria Amatori;

prevedendo quindi un richiamo alla “normativa generale tesseramenti della Federazione Italiana Nuoto” - fornendo tuttavia una **esemplificazione non corretta** – ed allegando a supporto dei numeri indicati l'Elenco Atleti della FIN.


La citata normativa federale (cfr. ns Pec inviata il 3.5.2020, allegato D), pagg. 82 e segg.) prevede la seguente ripartizione (limitandosi al settore pallanuoto, l'unico di interesse di PNC):



COMO NUOTO

SOCIETÀ DI NUOTO PALLANUOTO E TUFFI
STELLA D'ORO AL MERITO SPORTIVO

CONI



FIN

CATEGORIE ATLETI

PALLANUOTO

Under 20
Under 19
Under 17
Under 15
Under 13
Seniores

da intendersi quali categorie riferite agli ATLETI AGONISTI, da distinguere dai c.d. ATLETI AMATORI, distinti a loro volta in SETTORE PROPAGANDA ed ATLETI MASTER, per i quali il medesimo documento prevede le seguenti categorie

MASTER:

Il tesseramento per gli atleti master prevede le seguenti categorie, definite sulla base delle norme F.I.N.A.:

Nuoto e Fondo	dai 25 anni (M25) e successivi (M30, M35, ecc.) (1993 e precedenti)
Nuoto Sincronizzato	dai 20 anni (M20) e successivi (M25, M30, ecc.) (1998 e precedenti)
Pallanuoto	30+ (30/35), 40+ (40/45), 50+ (50/55), 60+ (1988 e precedenti),
Tuffi	dai 25 anni (M25) e successivi (M30, M35, ecc.) (1994 e precedenti)
Nuoto Salvamento	dai 25 anni (M25) e successivi (M30, M35.ecc.) (1994 e precedenti)

PROPAGANDA

Pallanuoto

Under 9
Under 11
Under 13
Under 15
Under 17
Under 20
Over



COMO NUOTO

SOCIETÀ DI NUOTO PALLANUOTO E TUFFI
STELLA D'ORO AL MERITO SPORTIVO

CONI



FIN



L'imprecisione sta appunto nel non avere precisato che, sempre con riferimento alla pallanuoto, il settore Propaganda prevede oltre alle categorie U9 ed U11, anche le categorie U13 / U15 / U17 / U20 ed OVER!!!

- f) come risultante dal "Verbale II seduta riservata – 12 settembre 2018" la Commissione di gara ha reputato necessario richiedere alcuni chiarimenti a Como Nuoto, richiesta dalla quale emerge in modo incontrovertibile che il numero di atleti rilevanti ai fini di quanto previsto alla Sezione A1) del bando è quello relativo ai TESSERATI AGONISTI

Commissione ritiene di chiedere alle concorrenti i seguenti chiarimenti:

A.S.D. Como Nuoto

I

COMUNE DI COMO


- a) se nella tipologia A.1) sono stati indicati quali TESSERATI esclusivamente i tesserati AGONISTI, o anche i TESSERATI PROPAGANDA e i TESSERATI MASTER in base alla disciplina FIN e se sì in che numero distinto per anno.
- b) se nella tipologia A.2) tra gli associati, sono stati conteggiati anche soggetti già indicati nella categoria TESSERATI e se sì in che numero distinto per anno.
- g) come risultante dal "Verbale III seduta riservata – 24 settembre 2018" la Commissione di gara ha reputato necessario richiedere chiarimenti a ASD Pallanuoto e Crocera Stadium, ed anche in tale circostanza la stessa fa riferimento ai TESSERATI AGONISTI
2015/2016 e 2016/2017 e 2017/2018, si richiede di produrre indicazione dei soli tesserati AGONISTI per l'anno 2014/2015 e relativa media per gli anni 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017.
- h) alla richiesta di cui sopra ASD Pallanuoto e Crocera Stadium rispondono con comunicazione PEC del 27.9.2018 facendo esplicito riferimento al numero dei TESSERATI AGONISTI



COMO NUOTO

SOCIETÀ DI NUOTO PALLANUOTO E TUFFI
STELLA D'ORO AL MERITO SPORTIVO

CONI



FIN



Il numero dei tesserati agonisti sia di Pallanuoto Como sia di Crocera Stadium per le stagioni agonistiche 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 (fino alla data di

ed ancora

Infine, come già chiarito con precedente comunicazione, nell'ambito degli associati indicati per il punto A2), non sono stati inclusi i tesserati agonisti indicati, invece, per il punto A1); ciò in

- i) in data 17.6.2020, PNC presentava dichiarazione con la quale indicava i "nominativi dei tesserati agonisti";

Preso atto:

1. delle comunicazioni a medesimo oggetto trasmesse all'amministrazione, con PEC prima d'ora, qui tutte richiamate;
2. della dichiarazione presentata da PNC in data 17.6.2020 nella quale tra i nominativi dei "tesserati agonisti" figurano i nominativi degli atleti di cui alle lettere da a) a c), punto iv. del doc. 1 di cui appresso;
3. della dichiarazione presentata da PNC in data 29.6.2020 nella quale tra i nominativi degli "atleti tesserati dell'Associazione che, ..., svolgono o hanno svolto attività agonistica nell'ambito degli sport acquatici e natatori" figurano nuovamente i nominativi degli atleti di cui al punto 2. che precede;
4. del ricorso al "Giudice Sportivo Regionale presso il Comitato Regionale FIN" presentato da Como Nuoto (**doc. 1**);
5. del Notiziario n. 16 dell'8 luglio 2020 (**doc. 2**) che riporta la pronuncia sul Ricorso di cui al punto 4 che precede ove si da atto che **"... tutti i suddetti atleti di Pallanuoto Como non abbiano svolto attività agonistica in quanto tutti tesserati propaganda nelle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 segnalate da Como Nuoto"**


Considerato

- I. che è pacifico che la qualificazione agonistica dell'attività sportiva è demandata alle Federazioni nazionali, nel caso di specie alla FIN;
- II. che la FIN ha normato in modo specifico e dettagliato ogni fase dello svolgimento della attività agonistica, fase del tesseramento compresa;
- III. che la FIN ha altresì previsto la possibilità di svolgere l'attività sportiva in modo amatoriale mediante le categoria Propaganda e Master;
- IV. che PNC (e Crocera Stadium) era ed è assolutamente a conoscenza del regolamento FIN, avendo tra l'altro previsto un rimando esplicito allo stesso nei documenti di gara;



COMO NUOTO
SOCIETÀ DI NUOTO PALLANUOTO E TUFFI
STELLA D'ORO AL MERITO SPORTIVO

CONI



FIN

- V. che il bando, facendo riferimento alla attività agonistica, non può che fare riferimento alla normativa FIN dettata in materia, la cui competenza esclusiva in tema di individuazione delle caratteristiche qualificanti è stata sancita dal DM 18 Febbraio 1982;
- VI. che la Giustizia sportiva regionale ha sancito in modo inequivocabile che gli atleti di PNC indicati nel ricorso (cfr. punto 3 che precede) **"sono stati tesserati propaganda nella predette stagioni sportive, come confermato dalle verifiche svolte da questo Giudice sportivo presso la segreteria del Comitato"** e quindi non possono svolgere attività agonistica secondo le regole federali;
- VII. che, tutto quanto sopra a parere della scrivente comprova in modo inequivocabile la non corrispondenza di quanto dichiarato da PNC.

Tutto ciò specificato e considerato, la scrivente

CHIEDE

- che questa Amministrazione senza più ulteriore indugio proceda alla verifica di quanto sopra riportato e ove concordi con le conclusioni della scrivente proceda all'immediato annullamento / revoca della aggiudicazione di cui alla Determina n. 43/2020 di Registro di settore SETT3-A01 del 12.6.2020.

Distinti saluti

ASD Como Nuoto

Mario Bulgheroni

Presidente

All.


1. Ricorso Giudice sportivo Como Nuoto
2. Notiziario Giudice sportivo

doc. 1



COMO NUOTO
SOCIETÀ DI NUOTO PALLANUOTO E TUFFI
STELLA D'ORO AL MERITO SPORTIVO

CONI



FIN



Como, 4 Luglio 2020

Egr. Sig.
GIUDICE SPORTIVO REGIONALE
presso **COMITATO REGIONALE FIN**
Via Piranesi, 46
20147 MILANO (MI)

**RICORSO EX ARTT. 54, C. 2, LETT. A) ED E) E 55, C. 2, REG. GIUSTIZIA
SPORTIVA**

A.S.D. COMO NUOTO, C.F. 80017700131, con sede in 22100 Como, viale Geno, 14, in personale del Presidente e Legale Rappresentante Mario Bulgheroni, nato a Montano Lucino (CO), il 09 Aprile 1949, residente a Como in Via Milano n 100 (doc. 1),

premessi che


- i. in una gara pubblica, A.S.D. PALLANUOTO COMO ha depositato una lista di atleti che riporta tesserati agonisti e propaganda e master (doc. 2);
- ii. nella stessa gara pubblica, A.S.D. PALLANUOTO COMO ha dichiarato, con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, che alcuni suoi tesserati hanno svolto attività agonistica nelle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 (doc. 3);
- iii. questa Associazione, ha svolto propri accertamenti (doc. 4) sul contenuto della documentazione di gara, sulla base di criteri ricavati dai regolamenti FIN (codici categoria, vincolo provvisorio o definitivo, ecc);
- iv. sulla base di tali verifiche – che hanno permesso di esaminare solo una parte dei dati - risulterebbe che diversi atleti indicati tra quelli che “hanno svolto attività agonistica” ci sarebbero i seguenti atleti propaganda, in particolare:

- a) nella s.s. 15/16, [REDACTED]
- b) nella s.s. 16/17, [REDACTED]
- c) nella s.s. 17/18, [REDACTED]




COMO NUOTO
SOCIETÀ DI NUOTO PALLANUOTO E TUFFI
STELLA D'ORO AL MERITO SPORTIVO

CONI



FIN



- v. la partecipazione di Codesti Atleti, se confermata e accertata dall'Ill.mo Giudice Sportivo Regionale, vizierebbe la regolarità degli incontri disputati (in quanto atleti propaganda avrebbero partecipato a incontri agonistici in violazione dell'ordinamento federale);
- vi. vista la competenza dell'Ill.mo Giudice Sportivo Regionale circa la:
- i. *"pronuncia sulla regolarità delle gare e sulla omologazione dei risultati delle manifestazioni agonistiche"* (art. 54, comma 2, lett. a) RGS);
 - ii. *"pronuncia sulla regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici od altri partecipanti alla gara"* (art. 54, comma 2, lett. e), RGS);
- vii. osservato che *"i Giudici Sportivi Regionali si pronunciano ai sensi dell'art. 54, comma 2"* RGS. Tutto ciò premesso e ritenuto, ASD COMO NUOTO, *ut supra* rappresentata in persona del proprio legale rappresentante,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice Sportivo Regionale, esperite le verifiche e gli accertamenti del caso, adotti ogni necessario e consequenziale provvedimento, anche di carattere disciplinare, disponendo, tra l'altro, se del caso, la *revoca dei provvedimenti di omologazione* dei risultati maturati da ASD Pallanuoto Como nei campionati agonistici disputati nelle stagioni 15/16, 16/17 e 17/18, nell'eventuale ipotesi di accertata partecipazione di tesserati propaganda a incontri svolti in manifestazioni a carattere agonistico in ambito regionale (giusta dichiarazione ex DPR 445/2000 del legale rappresentante di Pallanuoto Como, sig. Dato Giovanni).

Con la massima osservanza.

Si producono:

- doc. 1 – documento di identità Bulgheroni Mario
doc. 2 – lista atleti Pallanuoto Como
doc. 3 – autocertificazione DPR 445/2000 29.06.2020
doc. 4 – relazione al Comune di Como
Como, 3 luglio 2020

ASD COMO NUOTO

Il Presidente

(Mario Bulgheroni)



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

Comitato Regionale Lombardo

20137 Milano – Via Piranesi 46 – Tel. 02/7577571 – Fax 02/70127900

www.finlombardia.org e-mail: rlombardia@federnuoto.it pec: lombardia@pec.federnuoto.it

Milano, 8 Luglio 2020

GIUSTIZIA REGIONALE

Alle Società Ed Enti Interessati Loro Sedi

NOTIZIARIO N°16 Stagione 2019/2020

Ricorso società Como Nuoto

Il G.S.R.,

- letto il "ricorso" della Società Como Nuoto;
- rilevato che lo stesso ha ad oggetto la contestazione della condotta di altra società (Pallanuoto Como) che ha dichiarato, in una gara pubblica, di avere fatto svolgere attività agonistica ad alcuni atleti tesserati propaganda di cui ha fornito una lista di nominativi, sulla base della quale chiede che siano adottati, anche a revoca dei precedenti provvedimenti di omologazione dei risultati, i necessari provvedimenti;

OSSERVA

Il "ricorso", come qualificato da Como Nuoto, è anzitutto irricevibile nella parte in cui introduce uno strumento di appello (peraltro tardivo) al Giudice Sportivo Regionale non previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva avverso i provvedimenti di omologazione delle gare.

Quanto, invece, alla parte in cui sollecita l'attivazione di poteri ufficiosi di revoca dei provvedimenti di omologazione assunti da questo Giudice Sportivo, a tacere di ulteriori profili di potenziale inammissibilità/irricevibilità, osserva quanto segue.

Secondo quanto stabilito dalla normativa federale in materia di affiliazione e tesseramenti (v. Circolare normativa:

- il tesseramento Propaganda consente la "partecipazione alle attività del Settore Propaganda rivolta agli allievi non agonisti di tutte le fasce di età delle società affiliate";
- "il tesseramento Propaganda esclude la possibilità per l'atleta di essere contemporaneamente tesserato nella categoria agonistica".
- l'appartenenza alla categoria agonistica è "alternativa al tesseramento master o propaganda";
- "nel corso della stagione sportiva è possibile prevedere, in caso di consenso della società e del tesserato, il passaggio dalla categoria Propaganda a quella Agonistica o Master previo annullamento del tesseramento iniziale".

Il tesserato propaganda è quindi ammesso esclusivamente allo svolgimento di attività non agonistica, salvo eventuale cambio di tesseramento (da propaganda ad agonistico) nel corso della stagione sportiva purché, ovviamente, prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività agonistica.

I suddetti tesserati segnalati con apposita freccia a latere dell'elenco inviato da Como Nuoto - relativamente all'allegato 2 - ai fini del ricorso, nelle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 (i cui nominativi sono indicati analiticamente nel testo del ricorso) sono stati tutti tesserati propaganda nelle predette stagioni sportive, come confermato dalle verifiche svolte da questo Giudice Sportivo presso la segreteria del Comitato.

Ne consegue che, in assenza di elementi diversi, allo stato si deve presumere che tutti i suddetti atleti di Pallanuoto Como non abbiano svolto attività agonistica, in quanto tutti tesserati propaganda nelle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 segnalate da Como Nuoto.

Diversamente, la loro partecipazione alle gare agonistiche sarebbe avvenuta al di fuori delle regole federali, con potenziali riflessi di carattere disciplinare nei confronti della propria società di appartenenza, come anche da giurisprudenza di questo Ufficio (v. Notiziari n. 13, 14 e 15/2019, due dei quali riferiti a incontri in cui è stata sanzionata proprio Pallanuoto Como).

Tuttavia, poiché l'istanza di Como Nuoto non indica gli incontri ai quali avrebbero, ad avviso della ricorrente, irregolarmente partecipato i suddetti tesserati propaganda di Pallanuoto Como, e non risultando a questo giudice referti arbitrali che abbiano sollevato la questione e che abbiano quindi imposto il suo intervento, la richiesta di revoca va respinta, essendo precluso qualsiasi potere d'indagine a questo Giudice Sportivo peraltro sulla base di una richiesta evidentemente esplorativa.

P.Q.M.

dichiara in parte irricevibile il "ricorso" e in parte lo respinge, ai sensi di cui in motivazione.

Il G.S.R.